

REGOLAMENTO (CE) N. 284/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1996

che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine nonché deroga al regolamento (CE) n. 3016/95 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, in particolare, una riduzione dei dazi e aumenti di certi quantitativi all'importazione nel primo semestre 1996; che detto regolamento prevede inoltre l'importazione di riproduttori di razza pura della specie caprina di cui al codice NC 0104 20 10 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria;

considerando che tali variazioni devono essere inserite nel regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/95⁽³⁾ nonché nel regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione⁽⁴⁾ recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento prevede deroghe ai regolamenti (CE) n. 1439/95 e (CE) n. 3016/95 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.⁽²⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 48.⁽⁴⁾ GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 35.

Le deroghe al regolamento (CE) n. 1439/95 sono le seguenti:

- 1) Il titolo II, lettera A è applicabile, mutatis mutandis, all'importazione di prodotti del codice NC 0104 20 10 per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria.
- 2) All'articolo 14, paragrafo 1, dopo il numero di codice 0104 20 90 è inserita il seguente membro di frase: «nonché, per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice 0104 20 10».
- 3) All'articolo 14, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

- Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo II del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]
- Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)
- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)
- Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]
- Duty limited to zero (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)
- Droit de douane nul [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]

- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]
- Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)
- Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do Regulamento (CE) n.º 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]
- Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]
- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare förordningar om årliga tullkvoter).*

Articolo 3

Le deroghe al regolamento (CE) n. 3016/95 sono le seguenti :

- 1) All'articolo 1, dopo le parole « negli allegati » è inserito il seguente membro di frase : « nonché di riproduttori vivi di razza pura della specie caprina del codice NC 0104 20 10 originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca e della Bulgaria ».
- 2) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito con il seguente :

« 2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nonché, per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice NC 0104 20 10 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori

è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, sono indicati nell'allegato II. »

- 3) L'allegato II è sostituito con il seguente :

* ALLEGATO II

QUANTITATIVI (IN TONNELLATE DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA) DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

Dazio zero

	Animali vivi	Carni
Polonia	9 000 ⁽¹⁾	—
Romania ⁽²⁾	813	38
Ungheria ⁽²⁾	11 450	880
Bulgaria ⁽²⁾	3 123	640
Repubblica ceca	830	830
Slovacchia	1 670	1 670

⁽¹⁾ Quantitativo sotto forma di animali vivi o di carne.

⁽²⁾ Per alcuni limitati quantitativi è consentito scegliere tra animali vivi e carne. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione